



COMUNE DI ROCCAIONE

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 80 DEL 09/09/2026

**ATTUAZIONE DELLA FACOLTÀ DI DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO
DEI RESIDUI COLTURALI IN ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE PREVISTA
DALLA DCR 163-17101 del 21.07.2026 – REGIONE PIEMONTE.**

IL SINDACO

PREMESSO che con l'entrata in vigore della Legge Regionale sugli incendi boschivi n.15 del 04 ottobre 2018 e deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, le regole per l'accensione dei fuochi e l'abbruciamento dei residui vegetali sono state modificate.

VISTA la DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, che introduce norme straordinarie per ridurre lo smog e migliorare la qualità dell'aria prevedendo il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, ad esclusione della zona di montagna (Zona IT0121).

VISTA la DCR 163-17101 del 21.07.2026, che introduce disposizioni per una sperimentazione finalizzata alla rimodulazione temporanea delle limitazioni alla combustione all'aperto dei residui vegetali relativamente alle colture di castagno, nocciolo, vite e altri fruttiferi poste in comuni non appartenenti alla zona IT0121 (Zona denominata di Montagna) ma a questa confinanti, a decorrere dal 15 settembre 2026 al 30 settembre 2026 e dal 1° aprile 2027 fino al 15 aprile 2027 in funzione alle condizioni climatico ambientali, dando mandato ad ARPA Piemonte di attivare uno specifico bollettino in cui si evidenziano le disposizioni vigenti in materia di abbruciamenti, sulla cui base i sindaci, secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 1 bis, della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), possono emanare i provvedimenti sindacali di competenza, fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

VISTO l'art. 256 bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

VERIFICATO che il Comune di Roccavione ricade all'interno dell'elenco dei Comuni in deroga sperimentale per la Provincia di Cuneo.

VALUTATO utile e necessario garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento dei residui agricoli conseguenti alla raccolta delle castagne che consenta di evitare rischi per il territorio, causati dall'innesco e la propagazione di incendi provocati dai residui vegetali depositati in loco ovvero il loro dilavamento a seguito di eventi alluvionali, causa di otturazione di condotte e canali, con conseguente aumento del rischio idrogeologico.

VISTO l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

VISTO il Regolamento Forestale della Regione Piemonte approvato con DGR 8/R del 20109/2011;

VISTA la Legge Regionale 04 ottobre 2018, n.15;

VISTA la Legge Regionale 22 gennaio 2019, n.1;

VISTA la modifica dell'art. 44 comma 1 della L.R. n. 10 del 04.04.2024 rispetto l'art. 16 comma 1 bis della L.R. n. 1 del 22.01.2019;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 26-3694 del 6 agosto 2021, recante "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, di cui alla d.g.r. 5 giugno 2017, n. 22-5139;

ORDINA

in adesione alla sperimentazione e con le modalità indicate dalla DCR 163-17101 del 21.07.2026 – Regione Piemonte, di derogare al divieto di abbruciamento di materiale vegetale previsto nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 aprile dell'anno successivo, permettendo la combustione, sul luogo di produzione, di soli residui colturali legati alla raccolta delle castagne **per i periodi:**

- **dal 15.09.2026 al 30.09.2026**
- **dal 01.04.2027 al 15.04.2027**

nel rispetto delle indicazioni dell'ARPA diramate mediante specifico bollettino in cui si evidenziano le disposizioni vigenti in materia di abbruciamenti.

E' consentita la sola combustione di soli residui colturali legati alla raccolta delle castagne, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e comunque non superiore a 3 (tre) metri steri al giorno per ettaro, avendo cura di isolare la zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento, non deve essere effettuata a contatto con i fusti delle piante arboree;
- La combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
- L'opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento, preferibilmente umide, dall'alba al tramonto;
- La zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia priva di residui vegetali non inferiore a 5 (cinque) metri;
- Nelle aree adiacenti a ferrovie e grandi vie di comunicazione, non possono accendersi fuochi entro una fascia di 100 metri;
- Qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- E' assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;

In conformità all'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), **nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, e resi noti dal Comune con apposita pubblicazione all'albo pretorio informatico, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.** I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui alla presente ordinanza in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da

specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1 bis, del D.Lgs 1 8/08/2000 n. 267 e smi.

M A N D A

a dare notizia del presente provvedimento al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico e mediante avviso sulla pagina istituzionale del sito internet del Comune di Roccavione.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente Ordinanza è trasmessa per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza a:

- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
- Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Emissioni e Rischi Ambientali: emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it
- Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
- Prefettura di Cuneo: entilocali.prefcn@pec.interno.it prefettura.prefcn@pec.interno.it
- Questura di Cuneo: sezpolstrada.cn@pecps.poliziadistato.it
- ARPA Piemonte – Dipartimento di Cuneo: dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it
- ASLCN1 – Cuneo – Igiene e Sanità Pubblica: protocollo@aslc1.legalmailpa.it
- Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo: tcn26421@pec.carabinieri.it
- Stazione dei Carabinieri di Borgo San Dalmazzo: tcn20482@pec.carabinieri.it
- Stazione Carabinieri Forestali Borgo San Dalmazzo: fc43358@pec.carabinieri.it
- Compagnia Carabinieri Nucleo Radiomobile – BSD: tcn24907@pec.carabinieri.it
- Comando Provinciale Guardia di Finanza: cn0500000p@pec.gdf.it CN1330000P@PEC.GDF.IT
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco: com.prev.cuneo@cert.vigilfuoco.it com.salaop.cuneo@cert.vigilfuoco.it
- Coldiretti Cuneo sede Provinciale: cuneo@pec.coldiretti.it
- Confagricoltori Cuneo: confagri.cuneo@legalmail.it
- Confederazione Italiana Agricoltori: comunicazioni@ciacuneo.org info@ciacuneo.org
- Confcommercio: ascom-confcommerciocuneo@multipec.it
- Confartigianato: confartigianato.cuneo@pec.confartigianato.it
- Confindustria Cuneo: direzione@pec.uicuneo.it

Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Casa Comunale

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
GIRAUDO Paolo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal firmatario Sindaco del Comune di Roccavione e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile, a richiesta, presso l'Ufficio emittente.